

DELIBERA N. 103/23/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI UDINE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 aprile 2023;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali, Funzione pubblica, Sicurezza, Immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4507/GRFVG del 6 febbraio 2023, relativo alla convocazione dei comizi per l'elezione diretta di Sindaci e Consigli comunali di ventiquattro Comuni della regione, fissati per domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023, con eventuale turno di ballottaggio nei successivi giorni 16 e 17 aprile;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS, del 28 aprile 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 12 giugno 2022”*, a cui si è fatto rinvio nelle more dell'adozione del regolamento per le elezioni comunali 2023, trattandosi di disposizioni previste in ambito locale;

VISTA la nota del 20 marzo 2023 (prot. n. 0077575), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Udine a seguito

della segnalazione del coordinatore della Segreteria regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, Signor Salvatore Spitaleri, per la pubblicazione “*sulla pagina Facebook del candidato sindaco Pietro Fontanini all’indirizzo <https://www.facebook.com/pietrofontanini/?locale=it>” della presentazione di un progetto “relativo al mercato di piazza XX settembre a Udine, che si sarebbe svolta nel Salone del popolo in palazzo D’Aronco, sede del Comune, nella successiva giornata del 16 marzo”, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 15 marzo 2023 le controdeduzioni, non ritenendo sussistente “*nella fattispecie segnalata [la] presunta violazione del citato articolo 9 legge 28/00*”, ha proposto “*l’archiviazione del procedimento*”;*

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 16 marzo 2023 a firma del Sindaco on. Pietro Forlanini, con le quali è stato rappresentato quanto segue:

- *si rileva l’infondatezza della segnalazione per difetto del requisito soggettivo [in quanto] il divieto di comunicazione istituzionale è [...] indirizzato agli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non ai soggetti singolarmente intesi che ricoprono una carica pubblica. Tale affermazione trova conforto anche nella circolare 1R/EL del 30/01/2023 emanata dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione, ove viene chiarito che il dato testuale “tutte le amministrazioni” va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni”;*

- *il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 20/2005, ha precisato che “l’espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale” e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;*

- *ciò premesso, come comprova l’allegata schermata relativa alla pagina del social network Facebook, il sottoscritto precisa di aver solamente condiviso sul proprio account personale una notizia istituzionale, resa – peraltro – in forma impersonale come previsto dalla normativa e che si limita, con tono neutrale, a fornire la mera comunicazione della messa in disponibilità alla popolazione di un nuovo progetto già da tempo in discussione;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia fino alla chiusura della campagna elettorale del 31 marzo 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata e dell’intera documentazione istruttoria, in particolare dello *screenshot* allegato alla segnalazione relativo al profilo *facebook* del candidato sindaco Pietro Fontanini all’indirizzo <https://www.facebook.com/pietrofontanini/?locale=it>, nel quale è contenuta l’immagine dell’invito all’evento di presentazione di un progetto di riqualificazione urbana con la dicitura: *“Siete tutti invitati giovedì 16 marzo alle ore 10 presso il Salone del Popolo del Comune di Udine, dove verrà presentato dagli architetti Marpillero, il progetto per il Nuovo Mercato di Piazza XX Settembre. Confidiamo nella vostra presenza”*, iniziativa pubblicizzata con il logo del Comune;

RILEVATO che il competente Comitato regionale ha provveduto, in sede di istruttoria sommaria, a *“verificare se la presentazione e il relativo invito segnalati fossero stati pubblicizzati anche sul sito istituzionale del Comune di Udine e sulla pagina facebook istituzionale del Comune medesimo, senza rinvenirne traccia”*, non evidenziandosi altresì *“se l’evento di presentazione fosse effettivamente organizzato dal*

Comune oppure dallo studio privato di architetti che ha progettato la riqualificazione della piazza”;

RILEVATO che tale attività di comunicazione è stata realizzata sul profilo personale *facebook* di Pietro Forlanini in qualità di candidato Sindaco del Comune di Udine, non riscontrandosi la presenza di ulteriori elementi tali da poter correlare il profilo *social* in questione con i canali istituzionali dell’Ente attraverso “*l’utilizzo di mezzi, risorse, personale e strutture assegnati all’amministrazione comunale per lo svolgimento delle proprie competenze*” al fine di generare una “*inequivocabile commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali*”;

PRESO ATTO altresì che – come rappresentato dal competente Comitato regionale – “*il giorno 17 marzo il post oggetto di segnalazione, come verificato dal Servizio, risultava rimosso dal profilo del candidato [e contestualmente] non veniva riscontrata alcuna comunicazione relativa alla presentazione che si sarebbe svolta il giorno precedente, né sul sito del Comune di Udine né nel profilo facebook istituzionale del Comune stesso;*

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia per insussistenza della violazione di cui all’art. 9 della legge 28 del 2000;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Udine e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba